

STATUTO

KUZA S.R.L. IMPRESA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: APOLLOSA BN PIAZZA SAN
GIUSEPPE MOSCATI 1

Numero REA: BN - 311142

Codice fiscale: 01879050621

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 30-05-2025 - Statuto completo	2
--	---



Fabrizio Virginio Pesiri
Notaio

STATUTO della

KUZA s.r.l. Impresa sociale

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO -

DURATA - DOMICILIAZIONE

Art.1) Denominazione sociale

E' costituita a sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2463 e 2470 c.c. e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112 una società a responsabilità limitata --qualificabile Impresa Sociale-- con la denominazione

KUZA s.r.l. Impresa sociale

Art.2) Sede sociale

La Società ha sede legale ad Apollosa (BN), all'indirizzo risultante da apposita iscrizione eseguita nel Registro delle Imprese.

La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo dello stesso comune con semplice decisione dell'organo amministrativo che è abilitato alle dichiarazioni conseguenti all'ufficio del Registro delle Imprese.

Potranno essere istituite o soppresse, sia in Italia sia all'estero, sedi secondarie, succursali, filiali, agenzie, uffici di rappresentanza con delibera dell'Organo Amministrativo.

Art.3) Oggetto sociale

La Società nasce con l'obiettivo di supportare lo sviluppo delle nuove generazioni attraverso progetti innovativi, spazi di aggregazione e iniziative di cooperazione nazionale e internazionale e le sue attività si sviluppano in diversi ambiti complementari, con l'obiettivo di creare opportunità di crescita, formazione e inclusione per i giovani.

La società opera senza scopo di lucro, reinveste le proprie risorse nelle attività sociali, perseguendo l'obiettivo di generare un impatto positivo e duraturo sulla società. Il suo impegno è volto a costruire un futuro più equo, inclusivo e partecipativo per le nuove generazioni, contribuendo attivamente allo sviluppo di una società fondata sulla conoscenza, la cooperazione e la sostenibilità.

In ossequio al disposto dell'art. 2 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112, la società non ha finalità di lucro ed esercita in via stabile e principale le seguenti attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale: ----

= organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato (art. 12, lett. i), del citato D.Lgs. 112/2017); ----

= formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e a successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto alla povertà educativa (art. 12, lett. l), del citato D.Lgs. 112/2017); ----

= servizi strumentali alle imprese sociali o ad altri Enti del Terzo Settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento (70%) da imprese sociali o da altri enti del Terzo Settore (art. 12, lett. m), del citato D.Lgs. 112/2017); ----

= interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia ed al miglioramento delle condizioni dell'ambiente ed all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio di rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla produzione, all'accumulo ed alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del D.Lgs. 8 novembre 2021 n. 199 (art. 12, lett. d), del citato D.Lgs. 112/2017).

In ossequio al richiamato disposto del D.Lgs. 112/2017, i ricavi delle attività di cui innanzi devono essere superiori al settanta per cento (70%) dei ricavi complessivi. ----

In relazione a quanto sopra, al fine di realizzare i propri scopi sociali, si propone di svolgere le seguenti attività:

= creazione di spazi di *coworking* e *costudying*, favorendo la collaborazione tra studenti, professionisti, creativi e innovatori al fine di stimolare il confronto, la condivisione di idee e il *networking*, offrendo strumenti e risorse per lo sviluppo di progetti individuali e collettivi, anche mediante l'organizzazione e gestione di corsi di formazione, e con l'attività di coordinamento ed assistenza con possibilità di istituire apposite sedi da destinare all'esercizio di tali attività, progettazione e realizzazione di metodologie, strategie, tecnologie ed attività per la didattica e la formazione anche multimediale e di *e-learning* e qualsiasi strumento di comunicazione a distanza;

= realizzazione di percorsi formativi, divulgativi ed educativi, la predisposizione di *workshop* e l'organizzazione di seminari, eventi culturali e piattaforme multimediali;

= organizzazione ed offerta di consulenza in favore di Enti pubblici, privati ed operatori in genere per la predisposizione di progetti a valere su fondi comunitari, nazionali e regionali, per l'ideazione, la progettazione, la gestione, l'implementazione, il controllo ed il monitoraggio, la predisposizione di piani di sviluppo promozione del rafforzamento delle reti di collaborazione tra Enti di formazione, imprese, organizzazioni del Terzo Settore ed Istituzioni pubbliche, con l'obiettivo di creare sinergie e modelli innovativi di apprendimento e inclusione, finalizzati a:

-- realizzare partenariati strategici per lo sviluppo di progetti congiunti, incentivando il dialogo tra il mondo accademico, il tessuto imprenditoriale e le realtà sociali;

-- ideare e realizzare progetti di cooperazione e solidarietà, volti a favorire l'accesso all'istruzione, alla formazione professionale e allo sviluppo di competenze nei giovani di altri Paesi;

-- sviluppare programmi per la crescita sostenibile delle nuove generazioni, incentivando il trasferimento di conoscenze e l'interscambio culturale, attraverso collaborazioni con organizzazioni locali e internazionali;

= sperimentazione e promozione di nuovi modelli educativi e divulgativi, adattati alle esigenze emergenti della società contemporanea., attraverso la ricerca, l'innovazione pedagogica e l'uso di tecnologie avanzate, si mira a rendere l'apprendimento più accessibile, coinvolgente ed efficace;

= promozione e sviluppo di modelli sostenibili di produzione e consumo energetico, favorendo la partecipazione a comunità energetiche rinnovabili e *green community*. Attraverso iniziative di sensibilizzazione, progettazione e implementazione di soluzioni innovative, l'impresa contribuisce alla transizione ecologica e alla diffusione di pratiche di gestione condivisa dell'energia;

= ideazione e sviluppo di progetti integrati di valorizzazione delle risorse locali, volti alla riduzione dell'impatto ambientale mediante la promozione dell'autosufficienza energetica delle comunità, anche in collaborazione con Enti Pubblici, imprese e organizzazioni del Terzo Settore.

= tutte le attività correlate, accessorie, similari, strumentali e complementari alle precedenti e funzionali ad agevolarne lo svolgimento.

Il tutto nel rispetto delle condizioni richieste dalla normativa in vigore per ciascuna attività e nell'osservanza delle norme dettate dalla legge nelle rispettive materie, sotto la condizione del rilascio delle autorizzazioni previste dalle norme, dell'iscrizione in speciali Albi ovvero al conseguimento di speciali abilitazioni che fossero richieste per l'esercizio delle attività riservate ai sensi della attuale o futura normativa;

La società, per il raggiungimento delle finalità statutarie, potrà ricevere in locazione e/o in comodato gratuito beni mobili ed immobili che dovranno essere gestiti in conformità con quanto stabilito dai rispettivi contratti.

La società potrà ricevere dai soci finanziamenti e/o versamenti fruttiferi o infruttiferi, nell'ambito e nei limiti della normativa tempo per tempo in vigore.

La società non ha finalità di lucro, né diretto, né indiretto, destina gli utili e gli avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio. ...

E' vietata la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, in favore di fondatori, soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto con la società, nel preciso rispetto del disposto dell'art. 3 del citato D.Lgs. 112/2017, il cui contenuto abbiassi qui per trascritto.

Al fine dell'esercizio delle dette attività sociali, la società potrà avvalersi dell'opera di professionisti abilitati ed assumere concessioni, mandati, con o senza deposito, agenzie, operare in *franchising*, sia come affiliata sia come affiliante, svolgere attività di collaborazione in genere, di associazione in partecipazione e di colleganza giuridica o economica con imprese e/o professionisti operanti nei settori sopra menzionati, anche mediante la partecipazione a raggruppamenti temporanei di imprese e/o professionisti, a consorzi, *joint-ventures*, a società e/o attraverso lo sviluppo di progetti comuni.

Ove ammesso, la società potrà prestare a terzi ed a società partecipate, collegate o controllate o comunque ad imprese con le quali la società ha stabilito rapporti di collaborazione o di vincolo contrattuale, servizi amministrativi, finanziari, tecnici, commerciali, di assistenza tecnica, contabile e di organizzazione aziendale e di coordinamento, ovvero potrà stabilire rapporti commerciali e di collaborazione nello svolgimento delle rispettive attività d'impresa.

La società potrà disporre di uno o più direttori tecnici con funzioni di collaborazione agli indirizzi strategici della società e di collaborazione e controllo sulle prestazioni dei tecnici incaricati della progettazione, in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente in materia.

Per la progettazione e quanto legato a prestazioni che necessitino di iscrizione ad Albi o categorie protette, la società potrà avvalersi dei soci e/o dipendenti professionisti o consulenti e società esterne.

Al fine di realizzare l'oggetto sociale, la società potrà:

--- effettuare tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari che saranno ritenute necessarie ed utili dall'organo amministrativo per il conseguimento dell'oggetto sociale, ivi compresa la compravendita di beni immobili di qualunque destinazione d'uso e l'acquisizione di beni attraverso noleggio e/o *leasing*. Sono espressamente escluse le attività vietate o comunque riservate ai sensi della legislazione presente e futura;

--- assumere e concedere partecipazioni, anche azionarie, interessenze o quote in altre società ed imprese nazionali od ovvero in consorzi e/o in società consortili, di nazionalità italiana ed estera, con eventuale assunzione del marchio, aventi oggetto analogo o affine o connesso al proprio, sia direttamente che indirettamente, con l'osservanza dei limiti disposti dalla legge. Tale assunzione di partecipazioni non potrà essere fatta ai fini della collocazione delle partecipazioni stesse presso terzi, enti e società;

--- ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento, concedere avalli, fidejussioni, ipoteche ed altre garanzie reali e personali anche a favore di terzi nei limiti previsti dalla legge e per operazioni connesse all'oggetto sociale, anche a garanzia di mutui per crediti ordinari, crediti speciali, affidamenti e operazioni bancarie di ogni specie, compiere tutte le opportune operazioni finanziarie, anche di Credito Fondiario ed

anche a favore di terzi e per impegni altrui nei confronti di chiunque, il tutto in via strettamente strumentale al perseguimento dell'oggetto sociale e non nei confronti del pubblico;.....

--- partecipare a gare d'appalto presso Amministrazioni Statali, Regioni, Province, Comuni, presso qualsiasi Ente Pubblico nonché assumere lavori e prestazioni di servizi da privati, al fine di eseguirli direttamente o di farli eseguire da altre società, ove ammesso;.....

--- beneficiare di tutte le agevolazioni, contributi e finanziamenti previsti da norme emanate ed emanande interne, comunitarie ed internazionali, specie relative alle attività imprenditoriali svolte nelle aree dell'Unione Europea individuate con l'obiettivo 1 e 2 nei programmi comunitari, nonché nelle aree definite depresse o svantaggiate o del Mezzogiorno d'Italia.

Art. 4) Durata.....

La durata della società è fissata fino al **31 dicembre 2070** e potrà essere prorogata per decisione dell'assemblea dei soci.

La società verrà sciolta anticipatamente per il verificarsi di una delle cause previste dall'art. 2484 c.c. e dal presente statuto.

CAPITALE SOCIALE E QUOTE

Art.5) Il capitale sociale è fissato in euro diecimila (€ 10.000,00).

Le quote di partecipazione al capitale sociale possono essere assegnate ai soci in misura non proporzionali ai conferimenti da essi effettuati nel capitale sociale.

E' consentita l'attribuzione a singoli soci di particolari diritti riguardanti l'amministrazione della società. Salvo il disposto dell'art. 2473, comma 1, c.c., i particolari diritti attribuiti ai singoli soci possono essere modificati solo con la decisione unanime dei soci.

Art.6) Il capitale sociale può essere aumentato anche con emissione di quote aventi diritti diversi da quelli in circolazione con delibera dell'assemblea dei soci, la quale può delegare all'Organo Amministrativo i poteri necessari per realizzarlo, determinandone i limiti e le modalità di esercizio. Può deliberarsi aumento del capitale sociale non in denaro, in deroga al disposto dell'art. 2464 c.c.

VERSAMENTI E FINANZIAMENTI DEI SOCI

Art.7) I soci, d'accordo con l'Organo Amministrativo, possono provvedere al fabbisogno finanziario della società mediante versamenti fatti sotto qualsiasi forma quali i versamenti in conto futuri aumenti di capitale, in conto capitale, senza diritto alla restituzione delle somme versate, a copertura delle perdite, e finanziamenti in genere anche infruttiferi.

I finanziamenti potranno essere effettuati dai soci a favore della società esclusivamente nel rispetto della normativa per la trasparenza bancaria in materia e il loro rimborso è disciplinato dall'art. 2467 c.c.

Salvo diversa determinazione, i versamenti effettuati dai soci a favore della società devono considerarsi infruttiferi.

TITOLI DI DEBITO

Art.8) La società potrà emettere titoli di debito al portatore o nominativi per somma complessivamente non eccedente l'ammontare del capitale sociale ai sensi e nei limiti dell'art. 2483 c.c.

La decisione di emettere titoli di debito deve essere presa dall'assemblea dei soci con il voto favorevole dei soci che rappresentano i due terzi del capitale sociale e deve essere iscritta nel Registro delle Imprese.

RECESSO

Art.9) Il diritto di recesso può essere esercitato dal socio, per tutte e per parte delle

sue partecipazioni, nelle modalità e nei casi previsti dall'art. 2473 c.c. e negli altri casi previsti dalla legge.

Il socio che intende recedere dalla società deve comunicare la sua intenzione all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata che deve pervenire alla società entro quindici giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della decisione che lo legittima o dalla trascrizione della decisione nel libro delle decisioni degli amministratori, oppure dalla conoscenza del fatto che legittima il recesso dei soci. A tal fine, l'organo amministrativo deve tempestivamente comunicare ai soci i fatti che possono dar luogo per i soci stessi al diritto di recesso.

Nella suddetta raccomandata devono essere indicati:

- = 1) le generalità del socio recedente;
- = 2) il domicilio eletto dal recedente per le comunicazioni inerenti al procedimento;
- = 3) il valore nominale delle quote di partecipazione al capitale sociale per le quali il diritto di recesso viene esercitato.

Il recesso si intende esercitato nel giorno in cui la lettera raccomandata giunge all'indirizzo della sede legale della società.

Nel caso di recesso, la valutazione delle quote per le quali il recedente ha esercitato il diritto di recesso è effettuata ai sensi dell'art. 2473 c.c. nei limiti di cui al citato D.Lgs. 112/2017, onde è ammesso il rimborso al socio del capitale effettivamente versato, rivalutato o aumentato nei limiti di cui all'art. 3, comma 3, lettera a) del richiamato D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112, ove ciò sia consentito dalla normativa tempo per tempo vigente.

ESCLUSIONE

Art.10) L'assemblea dei soci potrà escludere i soci nei seguenti casi considerati di giusta causa:

- il venir meno, per qualsiasi motivo, delle opere e dei servizi conferiti e/o della garanzia prestata;
- la condanna del socio con sentenza irrevocabile alla reclusione per un periodo superiore ai cinque anni;
- la dichiarazione di liquidazione giudiziale, di interdizione e di inabilitazione del socio.

L'esclusione del socio è decisa dall'organo amministrativo della società.

La decisione di esclusione del socio, opportunamente motivata è senza indugio comunicata al socio escluso.

Qualora la società sia composta da due soci, la ricorrenza di una causa di esclusione per uno dei soci deve essere accertata dall'autorità giudiziaria competente.

L'esclusione del socio, ai sensi dell'art. 2473 *bis* c.c., non potrà essere effettuata mediante riduzione del capitale sociale. Il rimborso dovrà avvenire mediante l'acquisto proporzionale delle quote da parte degli altri soci, oppure da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi. Il rimborso dovrà essere effettuato al prezzo determinato con i criteri previsti per il caso di recesso.

Si precisa che, ai sensi del D.Lgs. 112/2017, l'eventuale esclusione dei soci è regolata secondo il principio di non discriminazione, ed è altresì concessa facoltà che del provvedimento di esclusione venga investita l'assemblea dei soci.

In caso di esclusione di un socio lo stesso ha diritto soltanto al rimborso del capitale effettivamente versato, rivalutato o aumentato nei limiti di cui all'art. 3, comma 3, lettera a), del richiamato D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112, ove ciò sia consentito dalla normativa tempo per tempo vigente.

QUOTE

Art.11) Le partecipazioni dei soci non possono essere rappresentate da azioni né

costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari. Le quote sono nominative e conferiscono ai loro possessori i diritti sociali che spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta. Restano salvi eventuali particolari diritti riguardanti l'amministrazione della società. Nel caso di comproprietà di una partecipazione i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune.

L'ammissione dei soci, secondo il principio di non discriminazione e tenendo conto delle peculiarità della compagine sociale e della struttura societaria deve essere approvata in forma scritta dall'organo amministrativo ed in caso di diniego l'aspirante socio potrà rivolgersi all'assemblea.

Non possono esercitare attività di direzione e coordinamento o detenere, in qualsiasi forma, anche analoga, congiunta o indiretta, il controllo della società ai sensi dell'art. 2359 c.c. le società costituite da un unico socio persona fisica, gli enti con scopo di lucro e le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni.

TRASFERIMENTO DELLE QUOTE

Art.12) Le partecipazioni sono liberamente trasferibili nei limiti di quanto sopra previsto per l'ammissione di nuovi soci e nel rispetto del D.Lgs. 112/2017 per atto tra vivi, salvo il diritto di prelazione a favore dei soci, ad eccezione dei casi di vendita ad altro socio, al coniuge ed ai discendenti in linea retta.

MORTE DEL SOCIO

Art.13) In caso di morte del socio nella quota già di titolarità del defunto, subentrano i suoi eredi o legatari.

Nel caso di subentro di più eredi o legatari nella quota del defunto, costoro nominano un rappresentante comune.

VINCOLI SULLE QUOTE

Art.14) Le partecipazioni non possono formare oggetto di pegno o usufrutto senza il consenso dell'assemblea dei soci, con decisione presa con il voto favorevole dei soci che rappresentano i due terzi del capitale sociale. Nel caso di pegno, usufrutto o sequestro delle quote si applica l'art. 2352 c.c.

DECISIONI DEI SOCI

Art.15) Sono di esclusiva competenza dei soci le materie indicate dall'art. 2479, comma 2, c.c.

Hanno diritto di voto i soci risultanti dal Registro delle Imprese.

Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione. Il socio moroso non può partecipare alle decisioni dei soci.

Le decisioni sono sempre adottate mediante deliberazione assembleare assunta ai sensi dell'art. 2479 *bis* c.c. e di quanto disposto dal presente statuto.

Assemblea dei soci - convocazione

Art.16) In tutti i casi espressamente previsti dalla legge o dal presente statuto, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

L'assemblea dei soci è convocata dall'Organo amministrativo anche fuori dalla sede della società, purchè nella regione di cui fa parte il Comune ove la società avrà sede.

In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale se nominato, o da un socio.

L'assemblea viene convocata con avviso spedito ai soci otto giorni prima o, se spedito successivamente, da essi ricevuto almeno cinque giorni prima, di quello fissato per l'adunanza. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto, cartaceo o magnetico, e

può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione, ivi compresi il telefax o la posta elettronica. Nell'avviso devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora della adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

Nei casi ritenuti opportuni dall'Organo amministrativo, indicati nell'avviso di convocazione, le riunioni dell'assemblea possono svolgersi anche con modalità non contestuali ossia in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

- a) che sia consentito al Presidente dell'assemblea l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
- b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti l'assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante.

L'assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o entro centottanta giorni dalla chiusura

dell'esercizio sociale se la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato, o quando lo richiedano particolari esigenze derivanti dalla struttura e dall'oggetto della società.

L'assemblea dei soci è validamente costituita anche nel caso non siano rispettate le formalità suddette, purché sia riunita in forma totalitaria ai sensi dell'art. 2479 *bis* c.c.

Partecipazione alla assemblea

Art.17) Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti i soci che risultano iscritti nel Registro delle Imprese competente.

Il socio può farsi rappresentare in assemblea. La rappresentanza in assemblea deve essere conferita con delega scritta, consegnata al delegato anche via telefax o via posta elettronica con firma digitale. La delega può essere conferita sola per una assemblea e non può essere rilasciata in bianco. La delega conferita per la singola assemblea, ha effetto anche per la seconda convocazione. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato come sostituto nella delega. La regolarità della delega sarà accertata dal Presidente dell'assemblea. Qualora l'ordine del giorno incida direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni o dei servizi i lavoratori, gli utenti e altri soggetti direttamente interessati all'attività della società possono partecipare all'assemblea, tramite un loro rappresentante il cui parere verrà tenuto in considerazione dall'assemblea.

Svolgimento dell'assemblea

Art.18) L'assemblea dei soci è presieduta dall'Amministratore o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o di impedimento, da persona designata dagli intervenuti. Il Presidente ha pieni poteri per accertare il diritto dei soci a partecipare alla assemblea, in proprio o per delega, per constatare se essa sia regolarmente costituita e possa deliberare, per stabilire le modalità di votazione, per regolare la discussione sugli argomenti all'ordine del giorno.

Le deliberazioni della assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal

presidente e del segretario nominati dall'assemblea. Nel caso di assemblea dei soci chiamati a deliberare sulla modifica dell'atto costitutivo il verbale deve essere redatto da un Notaio.

Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta, le dichiarazioni dei soci. L'assemblea può svolgersi anche con gli interventi dislocati in più luoghi audio-video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.

In tali casi, l'assemblea dovrà ritenersi svolta nel luogo ove saranno presenti il presidente e il segretario, se nominato, o il notaio.

Deliberazioni della assemblea

Art.19) Le deliberazioni dell'assemblea sono valide se prese con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta.

Le delibere che comportano modifiche all'atto costitutivo, sostanziale modifica dell'oggetto sociale, o rilevante modifica dei diritti dei soci ai sensi del nn. 4 e 5 secondo comma art. 2479 c.c., sono valide se prese con il consenso di tanti soci che rappresentino il cinquantuno per cento (51%) delle partecipazioni sociali.

Le deliberazioni dell'assemblea dei soci, prese in conformità della legge e del presente statuto vincolano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti.

Organo amministrativo

Art.20) La società potrà essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in sede di nomina:

--- da un Amministratore Unico;

--- da un Consiglio di amministrazione composto da tre a cinque membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina;

--- da due o più amministratori con poteri congiunti, disgiunti, sia congiunti che disgiunti o da esercitarsi a maggioranza. In tali casi si applicano gli artt. 2257 e 2258 c.c.

In mancanza di qualsiasi precisazione nell'atto di nomina, in ordine alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, detti poteri si intendono attribuiti agli amministratori disgiuntamente fra loro.

L'Organo amministrativo resta in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina. I membri dell'organo amministrativo sono rieleggibili.

Consiglio di amministrazione

Art.21) Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente. Le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese ai sensi degli art. 2388 e ss. c.c. e la presenza alle riunioni in consiglio può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione ai sensi dell'art. 15.8 del presente statuto nonché nel rispetto dei limiti e modalità previsti dal D.Lgs. 112/2017.

Requisiti

Art.22) Ai sensi del D.Lgs. 112/2017, i soggetti che assumono le cariche sociali e di amministrazione devono possedere i requisiti prescritti per legge.

Non possono rivestire cariche sociali soggetti nominati dagli enti di cui all'art. 4, comma 3, del citato D.Lgs. 112/2017.

Qualora la società superi due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435 *bis* c.c. ridotti della metà, la nomina di almeno un componente sia dell'organo di amministrazione che dell'organo di controllo è riservata ai lavoratori ed utenti, che esprimeranno il loro voto mediante un rappresentante comune.

Poteri del Consiglio di amministrazione

Art.23) Il Consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società. In sede di nomina possono essere tuttavia indicati limiti ai poteri degli amministratori.

Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, questo può delegare parte dei suoi poteri ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente. In questo caso, si applicano le disposizioni contenute nell'art. 2381 c.c.

Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'art. 2475, comma 5, c.c. All'atto della nomina vengono stabiliti gli eventuali compensi spettanti agli amministratori.

Rappresentanza

Art.24) L'amministratore Unico o, nel caso di due amministratori con poteri disgiunti, ognuno di essi, hanno tutti i poteri decisionali del consiglio, nonché la piena rappresentanza della società, senza alcuna limitazione.

In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, la rappresentanza della società spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Nel caso di nomina di più amministratori a firma congiunta anche la rappresentanza della società si intende attribuita in firma congiunta.

CONTROLLO SOCIALE

Controllo dei soci

Art.25) I soci che non partecipano alla amministrazione hanno diritto ad avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.

Organo di controllo

Art.26) L'assemblea dei soci nomina uno o più sindaci aventi i requisiti di cui agli artt. 2397, comma 2, e 2399 c.c.

I sindaci vigilano sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

I sindaci esercitano, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 11 e 13 del D.Lgs. 112/2017, ed attestano che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 9, comma 2 del D.Lgs. 112/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I sindaci possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo. A tal fine, essi possono chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento ai gruppi di imprese sociali, sull'andamento delle operazioni o su determinati affari. Nel caso in cui l'impresa sociale superi per due esercizi consecutivi due dei limiti indicati nel primo comma dell'art. 2435 *bis* c.c., la revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, o da sindaci iscritti nel Registro dei Revisori legali.

La composizione dell'organo di controllo verrà stabilita dall'assemblea in sede di nomina, che ne determinerà, altresì, competenze e poteri ed ai quali si applicheranno le disposizioni di volta in volta vigenti.

BILANCIO E UTILI

Art.27) L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio l'Organo amministrativo procede alla formazione del

bilancio a norma di legge e secondo le linee guida di cui all'art. 3 del D.Lgs. 112/2017. L'impresa sociale deve tenere il libro giornale e il libro degli inventari in conformità alle disposizioni c.c. applicabili, e deve redigere e depositare presso il registro delle imprese il bilancio di esercizio redatto ai sensi degli articoli 2423 e seguenti, 2435 *bis* o 2435 *ter* c.c., in quanto compatibili.

L'impresa deve, inoltre, depositare presso il Registro delle Imprese e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g), della legge 6 giugno 2016 n. 106, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'impresa sociale, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 112/2017 è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a fondatori, soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto. E' ammesso il rimborso al socio del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti di quanto previsto in materia di recesso.

Ai sensi e per gli effetti di cui al citato decreto si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:

a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;

b) la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'art. 51 del D.Lgs. 15 giugno 2015 n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 2, comma 1, del citato decreto;

c) la remunerazione degli strumenti finanziari diversi dalle azioni o quote, a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per la distribuzione di dividendi dal comma 3, lettera a), del D.Lgs. 112/2017;

d) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

e) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'articolo 2;

f) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento.

Il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle

politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

L'impresa sociale può destinare una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti:

a) ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'ISTAT per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili e gli avanzi di gestione sono stati prodotti, oppure alla distribuzione, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o l'emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) a erogazioni gratuite in favore di enti del Terzo settore diversi dalle imprese sociali, che non siano fondatori, associati, soci dell'impresa sociale o società da questa controllate, finalizzata alla promozione di specifici progetti di utilità sociale.

..... **TRASFORMAZIONE, FUSIONE,**

..... **SCISSIONE, CESSIONE D'AZIENDA**

Art.28) La trasformazione, la fusione e la scissione della società devono essere realizzate in modo da preservare l'assenza di scopo di lucro, i vincoli di destinazione del patrimonio, e il perseguimento delle attività e delle finalità da parte dei soggetti risultanti dagli atti posti in essere.

La cessione d'azienda o di un ramo d'azienda relativo allo svolgimento dell'attività d'impresa di interesse generale deve essere realizzata, previa relazione giurata di un esperto designato dal tribunale nel cui circondario ha sede la società, attestante il valore effettivo del patrimonio dell'impresa, in modo da preservare il perseguimento delle attività e delle finalità da parte del cessionario.

Gli atti di cui innanzi devono essere posti in essere in conformità alle disposizioni dell'apposito decreto adottato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del Terzo Settore.

L'organo di amministrazione dell'impresa sociale notifica, con atto scritto di data certa, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'intenzione di procedere ad uno degli atti di cui innanzi, allegandola documentazione necessaria alla valutazione di conformità al decreto di cui al comma 2, ovvero la denominazione dei beneficiari della devoluzione del patrimonio.

L'efficacia degli atti di cui innanzi è subordinata all'autorizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che si intende concessa decorsi novanta giorni dalla ricezione della notificazione.

Avverso il provvedimento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che nega l'autorizzazione è ammesso ricorso dinanzi al giudice amministrativo.

..... **SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

Art.29) La società si scioglie per le cause previste dall'art. 2484 c.c. e per le altre cause previste dalla legge.

Addivenendosi, in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa, allo scioglimento della società l'assemblea dei soci determinerà le modalità della liquidazione, nominando uno o più liquidatori, anche non soci, con le funzioni ed i poteri previsti dalla legge. L'assemblea dei soci può revocare o sostituire i liquidatori ed estendere o restringere i loro poteri.

Il mandato dei liquidatori, salvo diversa stipulazione, è per tutta la durata della liquidazione. I liquidatori hanno congiuntamente i poteri di compiere, alle condizioni che riterranno opportune, tutti gli atti utili per la liquidazione della società. Ai sensi

dell'art. 12 del D.Lgs. 112/2017, in caso di scioglimento volontario dell'ente o di perdita volontaria della qualifica di impresa sociale, il patrimonio residuo, dedotto il capitale effettivamente versato dai soci, eventualmente rivalutato o aumentato, e i dividendi deliberati e non distribuiti nei limiti di cui all'art. 3, comma 3, lettera a) del D.Lgs. 112/2017, è devoluto ad altri enti del Terzo settore costituiti ed operanti da almeno tre anni o ai fondi di cui all'articolo 16, comma 1 del detto D.Lgs. 112/2017. In caso di scioglimento volontario o di perdita volontaria della qualifica di impresa sociale, ai fini della prevista devoluzione del patrimonio ai sensi dell'art. 12, comma 5, del D.Lgs. 112/2017, l'organo di amministrazione dell'impresa sociale notifica al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con atto scritto avente data certa, i dati identificativi dell'ente che devolve e dell'ente o degli enti beneficiari della devoluzione --ivi inclusi, per questi ultimi, qualora siano enti del terzo settore costituiti e operanti da almeno tre anni, gli estremi di iscrizione al Registro unico del Terzo settore-- e l'ammontare del patrimonio da devolvere. All'atto come sopra notificato vengono uniti gli allegati previsti dalla normativa vigente. Il liquidatore o i liquidatori provvedono a tale devoluzione una volta redatto un rendiconto e tenuta adeguata contabilità e nel rispetto della normativa secondaria tempo per tempo vigente, effettuando tutte le comunicazioni previste.-----

Ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 112/2017, in caso di insolvenza la società è assoggettata alla liquidazione coatta amministrativa, ai sensi di legge e delle norme *pro-tempore* vigenti. -----

----- **ACCORDO PROGRAMMATICO DI CONCILIAZIONE** -----

Art.30) Qualunque controversia (fatta eccezione per quelle nelle quali la legge richiede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero) sorga fra i soci o i soci e la società, l'organo amministrativo e l'organo di liquidazione o fra detti organi o i membri di tali organi o fra alcuni di tali soggetti od organi, in dipendenza dell'attività sociale e della interpretazione o esecuzione del presente statuto sociale e che possa formare oggetto di compromesso, è deferita al giudizio di un arbitro che giudica ritualmente e secondo diritto, ai sensi degli artt. 838 *bis* e ss. c.p.c., nominato in conformità al Regolamento Arbitrale della Camera Arbitrale di Milano, istituita presso la Camera di Commercio di Milano. -----

L'arbitro è nominato dal Presidente della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura ove la società ha la sede legale, ovvero, nel caso in cui non provveda entro trenta giorni dalla richiesta anche di una sola parte contendente, dal Presidente del Tribunale del luogo in cui la società ha la sede legale. -----

Per qualunque controversia sorga in dipendenza di affari sociali e della interpretazione o esecuzione del presente statuto e che non sia sottoponibile ad arbitrato è competente il foro del luogo ove la società ha la propria sede legale ovvero del Tribunale delle Imprese competente per Regione. -----

In caso di lite avente ad oggetto i rapporti di cui agli artt. 838 *bis* e ss. c.p.c., nonché nei casi in cui il presente statuto preveda l'intervento di un arbitro o di un arbitratore, il ricorso a tale organo è preceduto da un tentativo di conciliazione presso l'Organismo di Conciliazione costituito presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati presso il Tribunale ove la società ha la sede legale, secondo quanto stabilito dal relativo regolamento di conciliazione. -----

Per quanto non previsto, si applicano gli artt. 806 e ss. e 838 *bis* e ss. c.p.c., nonché le disposizioni di cui al D.Lgs. 4 marzo 2010 n. 28, di attuazione dell'art. 60 della legge 18 giugno 2009 n. 69. -----

----- **RINVIO** -----

Art.31) Per tutto quanto non previsto espressamente nel presente statuto si fa

riferimento alle vigenti norme di legge ed in particolare alla disciplina dettata dal
 D.Lgs. n. 112/2017, nonché ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo
 Settore) e successive modificazioni e integrazioni, ove applicabili.
 Firmato: Petruzziello Emmanuele Maria; Massimo Capaldo; Fabrizio Virginio Pesiri
 (sigillo).